

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE DOVUTE DAGLI ISCRITTI ALL'ALBO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PORDENONE

Approvato con Delibera n.71/2024 nella seduta di Consiglio del 24.09.2024

Art. 1 Obbligatorietà

Il pagamento della quota di iscrizione annuale all'Albo, di seguito indicata con il termine «quota», stabilita anno per anno dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo per gli Iscritti all'Albo ai sensi del R.D. 23.10.1925 n° 2537 e del punto 20.2 del Codice Deontologico.

Articolo 2: Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di pagamento delle quote annuali dovute dagli iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Pordenone.

Articolo 3: Importo delle quote

L'importo delle quote annuali è stabilito dal Consiglio dell'Ordine (ex art. 37 R.D. 23.10.1925 n° 2537). Il Consiglio si riserva la facoltà di stabilire importi di quote dovute dagli iscritti e dalle Società di Professionisti iscritte nell'Elenco Speciale, diverse a seconda della tipologia degli/delle stessi/e.

Articolo 4: Comunicazione delle quote:

L'importo delle quote annuali è comunicato agli iscritti con Circolare a firma del Presidente dell'Ordine entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota è emessa entro il 31 gennaio di ogni anno e la comunicazione agli iscritti avverrà a mezzo PEC con allegato il bollettino PagoPA per procedere al pagamento. A tal riguardo, sarà cura di ogni iscritto comunicare le variazioni dei propri riferimenti alla segreteria dell'Ordine. L'Iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento annuale e, in caso di mancata ricezione delle comunicazioni sopra riportate, dovrà attivarsi con la segreteria dell'Ordine al fine di regolarizzare la sua posizione.

Articolo 5: Scadenza del pagamento

Le quote annuali devono essere versate dall'iscritto in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di ritardo nel versamento, si applicheranno le sanzioni previste dall'Articolo 8.

Articolo 6 Durata

La quota, vale per l'iscrizione all'Albo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Articolo 7: Modalità di pagamento

Il pagamento delle quote ordinistiche, a norma delle vigenti disposizioni, può avvenire unicamente attraverso il servizio PagoPA, utilizzando il bollettino allegato alla comunicazione di avvenuta emissione della quota di cui all'art.4. In caso di omesso pagamento entro tale data l'Ordine procederà con la riscossione coattiva.

Non è consentito il pagamento per contanti o assegni bancari di conto corrente o altra forma di pagamento presso la Segreteria dell'Ordine.

Nessuna dichiarazione di avvenuto pagamento verrà rilasciata dalla Segreteria.

L'iscritto dovrà conservare copia della ricevuta di pagamento che sarà valida anche ai fini fiscali.

Articolo 8: More e sanzioni per ritardato pagamento

Il mancato pagamento della quota annuale entro il termine previsto di cui all'art. 5 dà luogo a procedimento nei confronti dell'iscritto inadempiente nelle forme del "giudizio disciplinare".

La morosità nel pagamento della quota comporta, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pagamento, la comunicazione di sollecito e contestuale messa in mora dell'inadempiente da parte del Consiglio dell'Ordine.

Oltre questo termine, in caso di mancata regolarizzazione della posizione, nei successivi 15 giorni, si procederà con il deferimento della posizione al Consiglio di Disciplina territoriale (artt. 37-50 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) per l'avvio del procedimento disciplinare che si concluderà con la sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione (art. 50 e del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e art. 2 Legge 3 agosto 1949 n. 536).

La sospensione viene revocata dal Presidente del Consiglio di Disciplina dopo il pagamento delle somme dovute a titolo di quota annuale comprensive di interessi di mora calcolati dalla data del 1° aprile alla data del pagamento e di una maggiorazione per spese legate al funzionamento del Consiglio di disciplina e spese vive di segreteria legate alla pratica stabilita forfettariamente contestualmente alla definizione delle quote di cui all'art. 3.

Indipendentemente dal decorso del procedimento disciplinare avviato dal Consiglio di Disciplina, il Consiglio dell'Ordine si riserva di avviare tutte le procedure amministrative utili alla riscossione del debito, le cui spese saranno ad esclusivo carico dell'iscritto moroso.

Articolo 9: Cancellazione dall'Albo

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Albo, ma dà luogo alla procedura descritta all'art. 8. Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, dovrà essere presentata dall'iscritto apposita domanda di cancellazione scaricabile dal sito dell'Ordine da trasmettere tramite PEC, raccomandata A/R o a mano, indirizzata all'Ordine medesimo tassativamente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso. Oltre quella data dovrà essere comunque versata per intero la quota di iscrizione annuale.

Le eventuali richieste di cancellazione dall'Albo, pervenute al Consiglio dell'Ordine in corso d'anno non daranno titolo all'esonero dal pagamento, anche parziale, della quota relativa all'anno di contribuzione nel quale è stata avanzata tale richiesta.

Gli effetti della cancellazione e del trasferimento decorrono dalla data di delibera del Consiglio dell'Ordine e non possono avere effetto retroattivo, nemmeno su richiesta dell'istante.

Articolo 10: Trasferimenti

In caso di trasferimento da altro Ordine nel corso dell'anno l'iscritto è esonerato dal pagamento della quota nel caso in cui l'Ordine di provenienza, nel rilascio del nulla osta al trasferimento, dichiari di aver già riscosso l'intera quota.

Le richieste di trasferimento ad altro Ordine in corso d'anno, a seguito dell'intervenuta variazione della residenza o del domicilio professionale dell'iscritto, non danno titolo all'esonero dal pagamento della quota annuale; il nulla osta verrà rilasciato solo dopo aver verificato la regolarità dello stato dei pagamenti della quota; qualora dovessero risultare delle irregolarità, il nulla osta verrà rilasciato dopo che l'iscritto avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria. La quota si riterrà assolta per l'intero anno di riferimento.

Articolo 11: Rateizzazioni e dilazioni

Su istanza di parte da inoltrare entro il 31 marzo, il Consiglio dell'Ordine può prevedere eventuali rateizzazioni delle quote per gli iscritti che si trovano in gravi condizioni, previa presentazione di idonea documentazione comprovante lo status dichiarato.

Articolo 12: Disposizioni Finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente agli iscritti. È facoltà del Consiglio, anche sulla base di sopravvenuti Regolamenti o Disposizioni Normative, modificare i termini e le modalità di riscossione previsti nel presente Regolamento. Qualsiasi tipo di richiesta non disciplinata dal presente Regolamento dovrà essere formulata per iscritto e verrà valutata dal Consiglio.